



UN MONDO DOVE LE PERSONE GESTISCONO LE FORESTE IN MANIERA SOSTENIBILE

# Standard PEFC Italia

## ITA 1004

Descrizione dello schema PEFC Italia  
di certificazione della Gestione  
Sostenibile delle piantagioni Arboree

**Nome del documento:** Descrizione dello schema PEFC Italia di certificazione della Gestione Sostenibile delle piantagioni arboree  
**Titolo del documento:** PEFC ITA 1004  
**Approvato da:** PEFC Council  
**Data:** 01/06/2017

## Sommario

<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>4</b>
1.1 Scopo e campo di applicazione.....	4
1.2 Riferimenti normativi .....	5
1.3 Definizioni ed abbreviazioni.....	5
1.3.1 Definizioni .....	5
1.3.2 Abbreviazioni .....	6
<b>2 ELEMENTI DEL PEFC-ITALIA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Gli schemi di certificazione .....	7
2.2 Gli attori del sistema PEFC-Italia .....	7
<b>3 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTAGIONI ARBOREE (GSA)</b> .....	<b>10</b>
3.1 Documenti necessari per la certificazione di GSA.....	10
3.2. Descrizione della Documentazione di GSA.....	11
<b>4 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE.</b>	<b>11</b>
4.1 Uso del certificato .....	11
4.2 Uso del logo PEFC .....	12
4.3 Rinuncia alla certificazione.....	12
<b>5 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI</b> .....	<b>12</b>
5.1 Gestione ricorsi contro l'OdC .....	12
5.2 Gestione reclami .....	13
<b>6 REVISIONE DELLO STANDARD E RIACCREDITAMENTO</b> .....	<b>14</b>
6.1 Il PEFC Italia come ente normatore .....	14
6.2 Processo di revisione dello Standard.....	15
6.3 Revisione degli Standard e dei documenti normativi.....	16

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive lo schema italiano PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes*) per la certificazione della Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree (GSA).

Insieme con ITA 1003 esso costituisce il riferimento ufficiale del PEFC–Italia per la certificazione della GSA, per quanto attiene ai principi, agli obiettivi, ai requisiti per la partecipazione e alle procedure di certificazione.

ITA 1004 è un documento utile ai richiedenti la certificazione PEFC di GSA. ITA 1004-1 è lo standard di certificazione, che descrive, a livello nazionale, i Criteri ed Indicatori oggetto di verifica da parte degli Organismi di Certificazione (OdC); ITA 1003 descrive le modalità operative di certificazione, le modalità di accreditamento degli Organismi di Certificazione ad ACCREDIA e i requisiti richiesti agli auditor di GFS, GSA e CoC.

Dal 2010 il sistema di certificazione forestale della GFS è stato approvato con la indicazione di avere la documentazione collegata al sistema di GSA. Per tale motivo in questo documento si hanno gli stessi riferimenti di ITA 1000, che dovranno essere considerati nel sistema delle piantagioni arboree, se applicabili.

Nel sistema di certificazione della gestione forestale sostenibile PEFC Italia valgono i seguenti principi generali:

- Non devono essere introdotti organismi geneticamente modificati (OGM), almeno fino a quando la scienza non dimostrerà in modo certo che non determinano un impatto sugli ecosistemi naturali (ITA 1001-1 linea guida 2.3);
- l'eventuale uso delle biotecnologie deve essere basato sull'approccio precauzionale, dopo adeguata sperimentazione scientifica con appropriate prove di campo (ITA 1001-1 linea guida 2.3);
- i livelli di utilizzazione forestale devono essere sostenibili per periodi di almeno 10 anni (ITA 1001-1 linea guida 3.3);
- i livelli di raccolta dei prodotti forestali non legnosi non devono eccedere quelli che possano essere sostenuti su un lungo periodo (ITA 1001-1 linea guida 3.3);
- le operazioni di gestione forestale devono prendere in considerazione anche i valori estetici delle foreste (ITA 1001-1 linea guida 3.1 e 3.4);
- i gestori forestali sono incoraggiati a considerare l'ampio spettro di servizi ambientali forestali offerti dal bosco e a considerare il mercato di questi servizi (ITA 1001-1 linea guida 3.1, 3.4 e 6.1; indicatori 5.1b e 5.4);

PEFC Italia, e le entità associate e certificate di dimensione adeguata, sostengono la ricerca forestale finalizzata al miglioramento della salute, della produttività e della gestione delle risorse forestali.

I proprietari e i gestori forestali sono invitati a calcolare l'assorbimento netto di carbonio della gestione forestale e a considerare anche queste informazioni quando sviluppano le strategie di gestione forestale. PEFC Italia collaborerà alla conoscenza e alla definizione di standard sull'assorbimento di CO<sub>2</sub> da parte delle formazioni forestali (compreso attività come la partecipazione in progetti a grande scala, monitoraggio del carbonio forestale, e/o certificazione dei crediti di carbonio).

### ***1.1 Scopo e campo di applicazione***

Il presente documento si applica alle piantagioni arboree ed ai loro proprietari/gestori.

## 1.2 Riferimenti normativi

- PEFCC: Documento Tecnico
- ITA 1004-1: "Criteri e indicatori per la Certificazione Individuale e di Gruppo di Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree"
- ITA 1003 " Accredimento OdC e qualificazione personale di audit GFS e CoC "
- UNI CEI EN 45020:1998 Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale
- UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale
- UNI CEI EN 45012:1998 Requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi qualità
- EA - 7/02 ed. January 2001 EA Guidelines for Accreditation of Certification Body for Environmental Management System
- SINCERT: Regolamento per l'accREDITamento degli OdC, rev. 1 del 3 dicembre 1999 – RG 01

## 1.3 Definizioni ed abbreviazioni

### 1.3.1 Definizioni

- *accreditamento*: procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche (UNI CEI EN 45020:1998)
- *audit*: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit e valutarle con obiettività al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti (UNI EN ISO 19011:2003).
- *auditor*: soggetto che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva (UNI EN ISO 19011: 2003)
- *catena di custodia*: tutti i cambiamenti di custodia di prodotti di origine forestale e prodotti derivati, durante le fasi di raccolta, trasporto, trasformazione e distribuzione dalla foresta all'uso finale.
- *certificazione*: procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati (UNI CEI EN 45020:1998)
- *certificazione di gruppo*: certificazione richiesta da un'aggregazione di più proprietari singoli e/o da un'aggregazione di più gestori singoli.
- *certificazione individuale*: certificazione richiesta da un proprietario singolo o da un gestore singolo o nel caso di più proprietari che deleghino in maniera totale e inequivocabile la gestione e l'amministrazione delle piantagioni arboree
- *conformità*: soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000:2000)
- *criteri*: aspetti considerati importanti e mediante i quali può essere giudicato il successo o il fallimento di una gestione. Il ruolo dei criteri è di caratterizzare o definire gli elementi essenziali o una serie di condizioni o processi tramite cui può essere valutata la GSA
- *Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree*: gestione e uso delle superfici a delle piantagioni arboree in modo e misura tali da mantenere la loro biodiversità, produttività ed il loro potenziale per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che non determini danni ad altri ecosistemi.
- *gruppo (GR)*: nel caso della certificazione della GSA, entità che raggruppa più proprietari singoli e/o più gestori;
- *gruppo di audit*: uno o più auditor che eseguono un audit supportati, se richiesta, da esperti tecnici (UNI EN ISO 19011:2003).

- *indicatori*: misure quantitative, qualitative o descrittive che, quando periodicamente determinate e monitorate, indicano la direzione del cambiamento (Seminario Intergovernativo sui Criteri ed Indicatori per una GFS)
- *non conformità*: mancato soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000:2000)
- *organismo di accreditamento*: organismo (in Italia, Accredia) che dirige e amministra un sistema di accreditamento e rilascia l'accREDITamento (UNI CEI EN 45020:1998)
- *organismo di certificazione*: organismo che effettua la certificazione di conformità. (UNI CEI EN 45020:1998)
- *parti interessate*: un individuo o gruppi di individui con un interesse comune, coinvolti o influenzati dalle operazioni di un'organizzazione (ISO 14004:1997)
- *principi*: regole fondamentali che servono come base per ragionamenti e azioni. I principi sono elementi espliciti di un obiettivo quale la GSA
- *proprietario*: qualunque soggetto, pubblico e/o privato, proprietario o possessore (anche gestore con apposite deleghe) in buona fede
- *requisito*: esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente (UNI EN ISO 9000:2000)
- *responsabile del gruppo di audit*: un auditor del gruppo di audit è generalmente denominato responsabile del gruppo (UNI EN ISO 19011:2003)
- *revoca*: ritiro del certificato ad opera dell'OdC
- *richiedente*: entità che sottoscrive la domanda di certificazione (proprietario o suo legale rappresentante)
- *riesame*: attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia di qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti (UNI EN ISO 9000: 2000)
- *rinuncia*: comportamento volontario del richiedente (AZ, GR) o di suoi associati – nel caso di GR) di non aderire più ad uno schema di certificazione
- *segreteria*: Segreteria PEFC–Italia
- *sospensione*: interruzione momentanea dell'iter di certificazione o della validità del certificato.
- *sviluppo sostenibile*: il soddisfacimento dei bisogni delle attuali generazioni senza che siano compromesse le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri (ISO/TR 14061: 1998)
- *terza parte*: persona o organismo riconosciuto come indipendente dalle parti coinvolte relativamente all'oggetto in questione (UNI CEI EN 45020:1998)

### 1.3.2 Abbreviazioni

**AC**: azioni correttive

**AZ**: proprietario (*vedasi definizione*) che richiede la certificazione individuale

**CoC**: Chain of Custody (Catena di Custodia)

**DT**: Documento Tecnico

**GR**: associazione che richiede la certificazione di gruppo

**GSA**: Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree

**NC**: non-conformità

**OdC**: organismo di certificazione

**OA**: organismo di accreditamento

**PEFC**: Programme for Endorsement of Forest Certification schemes

**PEFCC**: Consiglio del PEFC

## 2 ELEMENTI DEL PEFC-ITALIA

### 2.1 Gli schemi di certificazione

Il sistema "PEFC-Italia" per le piantagioni arboree si articola in due schemi che prevedono:

- a) la certificazione della;
- b) la certificazione della CoC dei relativi prodotti.

Tale cambio di custodia inizia al momento della cessione del prodotto (legnoso o non legnoso) o del prodotto trasformato. Il proprietario o gestore non necessita di certificazione di CoC per dichiarare certificato un proprio prodotto di trasformazione quando trasforma unicamente le materie prime del bosco oggetto della certificazione.

Nel caso in cui ci sia l'acquisto e la lavorazione di specie e/o assortimenti diversi da quelli presenti nella piantagione certificata, è obbligatoria la certificazione di Catena di Custodia se esiste il rischio di mescolanza tra materiale certificato di proprietà e altro materiale. In questi casi i processi di lavorazione devono essere opportunamente descritti da procedure previste all'interno del Manuale GSA.

In relazione al tipo di certificazione richiesto - GSA e/o CoC - e al livello di applicazione (individuale, di gruppo), al fine di ottenere la certificazione, il richiedente deve dimostrare - per quanto di pertinenza - il rispetto dei requisiti richiamati nel presente documento e, - una volta ottenuta la certificazione - il loro mantenimento.

L'obbligo della conformità legislativa è un prerequisito per entrambi gli schemi.

I requisiti e gli standard di certificazione vengono regolarmente controllati e aggiornati dal PEFC-Italia per gli opportuni cambiamenti e/o integrazioni, resi necessari dalle eventuali nuove conoscenze, almeno ogni 5 anni.

Il controllo periodico è infatti un elemento essenziale del processo di miglioramento continuo degli schemi del PEFC.

### 2.2 Gli attori del sistema PEFC-Italia

Hanno parte attiva nel sistema di certificazione PEFC italiano:

- a) i richiedenti la certificazione,
- b) PEFC-Italia,
- c) gli Organismi di Certificazione (OdC),
- d) gli Organismi di Accreditamento (OA).

#### 2.2.1 I richiedenti

I richiedenti sono i candidati alla certificazione. In relazione allo schema di certificazione della GSA, si individuano quali richiedenti i seguenti soggetti:

- 1) il legale rappresentante del GR o suo delegato per la certificazione di gruppo,
- 2) il proprietario, il gestore o loro delegati per la certificazione individuale.

La conformità legislativa è un obbligo per i richiedenti che desiderino iniziare un processo di certificazione secondo entrambi gli schemi di certificazione PEFC.

#### 2.2.1.1 Azienda

AZ deve:

- a) essere proprietario o gestore della superficie delle piantagioni arboree
- b) avere uno strumento di pianificazione delle attività e degli interventi colturali; dare il via alla procedura di certificazione dell'organizzazione, incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;
- c) sostenere il costo della certificazione e del relativo mantenimento;

- d) conformarsi ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC-Italia ;
- e) dimostrare che le attività di gestione delle piantagioni arboree siano svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC-Italia sia da dipendenti propri che da fornitori (ditte) esterni;
- f) le piantagioni arboree possedute dal proprietario (o amministrato da un gestore), che devono essere sottoposte a certificazione, devono essere certificate nella loro interezza, se tali piantagioni sono una unità produttiva accorpata ;
- g) predisporre un Manuale GSA nel quale sono contenuti gli elementi pertinenti (vedasi punto § 3.2) atti a comprovare la GSA nelle aree oggetto di certificazione;
- h) collaborare agli audit condotte dall'OdC;
- i) custodire il certificato emesso dall'OdC;
- j) presentare domanda formale al PEFC-Italia per l'utilizzo del logo;
- k) aggiornare e conservare il registro delle particelle oggetto di certificazione (ubicazione catastale e superfici interessate), trasmettendolo al PEFC-Italia e all'OdC;
- l) registrare e trasmettere a PEFC-Italia e all'OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate;
- m) impegnarsi nel corretto uso del certificato e del logo PEFC-Italia;
- n) organizzare incontri con le "parti interessate" (per esempio agenzie governative, associazioni di cittadini, organizzazioni ambientaliste, ecc), per dare informazioni sulla certificazione PEFC e per raccoglierne altre relative alla gestione forestale, che dovrà adeguatamente utilizzare, se pertinenti;
- o) rendere pubblica la sintesi delle attività di audit (scritto dall'organismo di certificazione), che includa un riassunto degli accertamenti sulle conformità con lo standard di gestione forestale.

### 2.2.1.2 Gruppo

GR è l'organizzazione che rappresenta un gruppo di proprietari nei confronti dell'OdC e deve:

- a) sostenere (tramite la raccolta di quote fissate da GR per gli associati) il costo della certificazione di gruppo e del relativo mantenimento;
- b) dare il via alla procedura di certificazione dell'organizzazione, incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;
- c) nel caso di certificazione della GSA, predisporre un Manuale GSA nel quale sono contenuti gli elementi pertinenti (vedasi punto § 3.2) atti a comprovare la GSA nelle aree oggetto di certificazione; nel caso di certificazione della CoC, predisporre un Manuale CoC (come da ITA 1002);
- d) predisporre, aggiornare e distribuire la documentazione, le informazioni e la modulistica necessarie ai partecipanti del GR, al fine di permetterne la partecipazione volontaria al sistema;
- e) informare i partecipanti e le parti interessate alla certificazione sui loro diritti e doveri e mettere in atto procedure che assicurino l'assolvimento ai propri obblighi, facendo particolare riferimento all'obbligo da parte dei proprietari a rispettare i punti di cui al 2.2.1.2.1;
- f) rispondere alle richieste dell'OdC che verranno poste durante gli audit;
- g) custodire il certificato emesso dall'OdC;
- h) presentare domanda formale a PEFC-Italia per l'utilizzo del logo;
- i) redigere, aggiornare e conservare le domande di adesione individuale dei partecipanti, corredate dall'atto di impegno ai requisiti del sistema PEFC-Italia;
- j) aggiornare e conservare il registro dei partecipanti (nominativi, ubicazione catastale e superfici interessate) che aderiscono alla certificazione, trasmettendolo periodicamente al PEFC-Italia e all'OdC; ogni nuovo aderente all'interno del gruppo potrà essere incluso in certificazione solo dopo l'audit di sorveglianza a GR da parte di OdC;



- k) consegnare ai partecipanti un attestato di “adesione alla certificazione di gruppo” nel quale sono indicati il numero ed i termini di validità del certificato di gruppo, le informazioni rilevanti sul GR che ha ottenuto il certificato e sull’OdC che lo ha rilasciato;
- l) informare i partecipanti nel caso in cui siano state riscontrate NC e collaborare alla definizione delle necessarie AC, organizzando gli eventuali audit supplementari e fornendo loro l’opportuno supporto;
- m) provvedere all’esclusione dei partecipanti che, al termine del periodo concordato, non abbiano rimediato alle NC, annullando conseguentemente la sottoliscenza di utilizzo del logo e fornirne comunicazione a PEFC-Italia e all’OdC;
- n) registrare e trasmettere a PEFC-Italia e all’OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate;
- o) organizzare incontri con le “parti interessate” (per esempio agenzie governative, associazioni di cittadini, organizzazioni ambientaliste, ecc), per dare informazioni sulla certificazione PEFC e per raccoglierne altre relative alla gestione forestale, che GR dovrà adeguatamente utilizzare, se pertinenti;
- p) rendere pubblica la sintesi dell’attività di audit (scritto dall’organismo di certificazione), che includa un riassunto degli accertamenti sulle conformità con lo standard di gestione forestale.

#### **2.2.1.2.1 Doveri dei partecipanti alla certificazione di gruppo**

I partecipanti alla certificazione di gruppo devono:

- a) avere uno strumento di pianificazione delle attività e degli interventi colturali;
- b) pagare la quota associativa di partecipazione al GR (per sostenere economicamente il GR e le spese di certificazione e del relativo mantenimento);
- c) indicare, in forma scritta, al GR le superfici delle piantagioni arboree che intendono includere nella certificazione di gruppo; tutte le aree gestite all’interno del “gruppo” devono essere sottoposte a certificazione, nella loro interezza,;
- d) conformarsi ai requisiti del presente schema di certificazione;
- e) dimostrare che le attività siano svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC-Italia sia da dipendenti propri che da fornitori (ditte) esterni;
- f) rendere disponibile al GR e all’OdC tutti i documenti e le registrazioni necessari per lo svolgimento degli audit, nelle modalità richieste da GR;
- g) confermare l’adesione a GR almeno ogni 5 anni;
- h) comunicare l’eventuale rinuncia alla certificazione ed il relativo ritiro dell’adesione a GR con un anticipo di almeno due mesi in modo da consentire al rappresentante di GR di assolvere alle obbligazioni nei confronti di OdC e PEFC-Italia

#### **2.2.2 PEFC-Italia**

PEFC-Italia è l’associazione che costituisce l’organo di governo nazionale del sistema di certificazione PEFC. La sua composizione, i suoi compiti ed il suo funzionamento rispettano quanto definito nello Statuto .

Oltre a quanto previsto dallo Statuto, PEFC-Italia:

- a) predispone lo sviluppo, l’adozione nonché la modifica delle regole relative al controllo della certificazione di GSA;
- b) predispone lo sviluppo, l’adozione nonché la modifica delle regole relative al controllo della certificazione della CoC dei prodotti legnosi;
- c) stipula con i GR e con i proprietari i contratti per l’utilizzo del logo PEFC.

PEFC Italia opera attraverso la Segreteria. La Segreteria ha il compito di coordinare l'attività dell'associazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni dei suoi organi.

La Segreteria è diretta dal Segretario Generale del PEFC–Italia.

In particolare:

- a) procede alla revisione della documentazione secondo le indicazioni del PEFC–Italia,
- b) comunica ai richiedenti l'elenco degli OdC accreditati (SINCERT in Italia) e l'elenco degli OdC che hanno presentato domanda di accreditamento (al SINCERT, in Italia),
- c) cura la conservazione e l'aggiornamento del registro dei soggetti certificati
- d) cura la conservazione e l'aggiornamento del registro dei proprietari che aderiscono alla certificazione di gruppo,
- e) cura la conservazione e l'aggiornamento del registro degli utilizzatori del logo PEFC, comunicando i dati al PEFCC,
- f) offre supporto informativo a tutti i richiedenti (Aziende, GR, OdC, ecc),
- g) rappresenta l'unico soggetto delegato a fornire l'interpretazione autentica dello schema PEFC Italia, relativamente a questioni inerenti allo schema e non agli audit di parte terza

### 2.2.3 Organismi di certificazione (OdC) e di accreditamento (OA)

La certificazione è effettuata da OdC, indipendenti e di terza parte, accreditati da parte di un OA nazionale, membro dell'IAF - International Accreditation Forum - (ad es. il SINCERT in Italia) per la certificazione di GSA e della rintracciabilità dei prodotti legnosi (per le modalità operative vedasi ITA 1003).

## 3 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTAGIONI ARBOREE (GSA)

Lo schema prevede i due seguenti livelli di applicazione:

- a) certificazione individuale,
- b) certificazione di gruppo,

Candidato alla certificazione di gruppo il GR e alla certificazione individuale l'AZ.

Il sistema di gestione sostenibile delle piantagioni arboree dovrebbe prendere spunto dalla logica e dai principi propri dei sistemi di gestione adottati in documenti emessi dagli organismi di normazione (es. ISO 14001, ISO 9001), conformandosi ai punti di maggiore affinità con quanto definito dal PEFCC (ad es. obiettivi, struttura organizzativa, controllo operativo).

Il costo dell'audit di certificazione è a carico del richiedente.

### ***3.1 Documenti necessari per la certificazione di GSA***

I documenti che il richiedente deve inoltrare all'OdC sono:

- a) la domanda di certificazione che viene regolarmente compilata e firmata dal legale rappresentante del GR o dell'AZ e spedita all'OdC scelto,
- b) il documento che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda all'OdC,
- c) il Manuale GSA, nel quale vi sia evidenza del quadro di insieme della GSA anche tramite il richiamo di altri documenti quali: procedure gestionali, istruzioni operative e moduli di registrazione delle attività svolte,
- d) nel caso di certificazione di gruppo, il registro dei proprietari che aderiscono alla certificazione
- e) eventuali marchi – individuali e collettivi – utilizzati dal richiedente per la commercializzazione dei prodotti provenienti da boschi oggetto di certificazione GSA,
- f) quant'altro richiesto dall'OdC per la definizione dello schema di campionamento durante l'audit di certificazione.

### **3.2. Descrizione della Documentazione di GSA**

La documentazione di GSA può essere costituita da un singolo Manuale GSA o dall'insieme di un Manuale GSA e di una serie di procedure collegate. Il Manuale GSA è il documento che, in forma sintetica, descrive tutte le attività associate ai relativi documenti di supporto finalizzate all'ottenimento della certificazione della GSA. Scopo del Manuale GSA è quello di spiegare le scelte gestionali dei proprietari a fronte di situazioni particolari e anche quello di facilitare l'inquadramento della GSA durante la fase dell'esame documentale da parte dell'OdC.

La documentazione di GSA - adattata alle esigenze del richiedente e della sua organizzazione di riferimento - deve fornire le seguenti indicazioni:

- Generalità:
  - scopo e campo di applicazione (livello di applicazione),
  - eventuali definizioni ed abbreviazioni;
  - descrizione del richiedente (struttura organizzativa) e dei proprietari (anche nel caso di certificazione individuale richiesta da AZ che gestisce - su apposite deleghe - proprietà individuali); informazioni circa i diversi strumenti di pianificazione esistenti, eventuali certificati UNI EN ISO 14001, eventuali registrazioni EMAS (Reg. (CE) 761/2001), altre informazioni pertinenti,
- politica di GSA;
- registro della legislazione applicabile (comunitaria, nazionale, regionale o di Provincia Autonoma);
- modalità di coinvolgimento dei proprietari (esplicitazione di eventuali deleghe al richiedente per la certificazione, anche nel caso di certificazione individuale richiesta da AZ che gestisce - su apposite deleghe - proprietà individuali);
- implementazione – con segnalazione delle fonti d'informazione che hanno generato il dato - dei requisiti richiesti in ITA 1004-1.
- Programma di Miglioramento di GSA relativo a quegli indicatori per i quali è previsto l'ambito di miglioramento in ITA 1004-1; il Programma di Miglioramento di GSA deve garantire il miglioramento di uno o più indicatori che sono migliorabili nel periodo di validità del certificato. Ogni entità certificata dovrà indicare nel proprio manuale gli ambiti di miglioramento scelti per essere implementati nel corso del ciclo di certificazione.; il Programma di Miglioramento deve indicare almeno: il numero dell'indicatore, l'obiettivo ultimo relativo ai 5 anni di validità della certificazione; gli obiettivi intermedi; le azioni previste per raggiungere l'obiettivo finale; i tempi previsti (anche intermedi); le risorse umane e finanziarie allocate (o che si prevedono di impiegare); il responsabile del raggiungimento dell'obiettivo ultimo;
- gestione delle NC e delle AC;
- gestione dei reclami (con relativo registro), ricorsi e controversie;
- gestione dell'autocontrollo realizzato attraverso le attività di monitoraggio, audit interni e riesame delle attività interessate dalla GSA
- descrizione sistema documentale (gestione documenti, registrazioni e comunicazione all'interno e verso l'esterno dell'organizzazione).

## **4 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE**

### **4.1 Uso del certificato**

Nel caso della certificazione di gruppo, GR - ricevuto il certificato -:

- a) rilascia un "attestato di adesione alla certificazione di gruppo" agli associati, inserendoli in un apposito registro degli associati che aderiscono alla certificazione di gruppo;

b) inoltra tali documenti a PEFC-Italia.

L'attestato di adesione contiene la dichiarazione seguente: " [informazioni sul proprietario] gestisce le superfici delle piantagioni arboree in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC-Italia, approvato dal PEFC Council in data \_\_\_\_\_. La proprietà fa parte del gruppo [nome del gruppo] che è stato certificato da [nome dell'OdC] con certificato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in accordo con in criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC-Italia."

L'attestato di adesione vale a partire dalla data della firma dell'atto di impegno volontario e decade alla conclusione del periodo di validità del certificato.

#### **4.2 Uso del logo PEFC**

Il logo PEFC può essere utilizzato dal richiedente (in possesso del certificato) in maniera combinata con il logo dell'OdC e con eventuali marchi individuali o collettivi. Per dettagli vedasi ITA 1003.

#### **4.3 Rinuncia alla certificazione**

Nel caso della certificazione di gruppo, la rinuncia del GR alla certificazione PEFC, porta alla revoca del certificato e al ritiro della sublicenza per l'uso ulteriore del logo PEFC.

Nel caso della certificazione individuale, la rinuncia alla certificazione PEFC, comporta la revoca del certificato e al ritiro della sublicenza per l'uso ulteriore del logo PEFC.

La rinuncia di singoli aderenti al GR è gestita direttamente dal GR; gli aderenti che rinunciano saranno cancellati dal registro degli aderenti al GR.

Il richiedente rinunciatario o gli eventuali associati (nel caso di GR) rinunciatari comunicano la loro decisione per iscritto a PEFC-Italia e all'OdC.

### **5 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI**

#### **5.1 Gestione ricorsi contro l'OdC**

Ogni ricorso dovrà essere gestito seguendo le procedure stabilite dagli OdC stessi, procedure che devono essere accettate dal richiedente all'atto dell'incarico all'OdC stesso.

PEFC-Italia mantiene registrazione dei ricorsi e dei contenziosi presentati dai propri aderenti e dai richiedenti certificati.

Per quanto concerne gli appelli avverso la decisione di PEFC-Italia sul ricorso, PEFC-Italia fa esaminare e decidere la controversia ad un Collegio Arbitrale il quale è composto da tre arbitri di cui:

- a) un rappresentante nominato da PEFC-Italia,
- b) un rappresentante nominato dall'appellante,
- c) una terza parte indipendente con funzioni di Presidente del Collegio nominata da entrambe le parti, o in caso di mancato accordo, scelta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Per quanto non disposto dal presente paragrafo, si deve fare riferimento al Titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Eventuali ricorsi e contenziosi contro l'OdC vengono gestiti secondo le procedure previste dal medesimo.

## ***5.2 Gestione reclami***

PEFC-Italia mantiene registrazione di tutti i reclami:

- a) tra proprietari,
- b) tra GR e propri membri nel caso di certificazione di gruppo,
- c) tra richiedente e parti terze esterne non indicate al punto 2.2.

Il reclamo deve essere inviato per iscritto e firmato dal reclamante; l'interessato dal reclamo provvede ad inoltrarne copia a PEFC-Italia.

Per quanto concerne tali reclami, PEFC-Italia fa esaminare e decidere la controversia ad un Collegio Arbitrale (vedi 5.1), se questi non sono risolti già a livello di GR e non sono relativi al processo di certificazione.

Per quanto non disposto dal presente paragrafo, le parti coinvolte devono fare riferimento al Titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Qualora il reclamo riguardi aspetti relativi a quanto previsto dalle norme PEFC-Italia, l'interessato dal reclamo provvede ad inoltrarne copia anche all'OdC, il quale –riscontratolo positivamente – intraprende una audit supplementare;

Qualora i proprietari, o il GR sporgano reclamo nei confronti dell'OdC, quest'ultimo è chiamato a notificarlo a PEFC Italia e all'OA.

## 6 REVISIONE DELLO STANDARD E RIACCREDITAMENTO

Il PEFC Italia, in qualità di ente normatore, sviluppa e revisiona periodicamente il suo standard di gestione dell'arboricoltura, in accordo con quanto riportato in PEFC ST 1001-2010. Nell'appendice 1 sono descritte le azioni intraprese per il rispetto dei requisiti dello standard PEFC ST 1001-2010.

Per ogni eventuale requisito prescritto mancante in questo documento, si prenda come riferimento PEFC ST 1001-2010.

### **6.1 Il PEFC Italia come ente normatore**

6.1.1 Il PEFC Italia ha procedure scritte inerenti le attività di revisione dello standard che descrivono:

- a) Il suo status e struttura, incluso un organismo responsabile per il raggiungimento del consenso e per l'adozione formale dello standard
- b) Le procedure di mantenimento delle registrazioni
- c) Le procedure per la rappresentazione bilanciata degli stakeholder
- d) I processi di revisione dello standard
- e) I meccanismi per raggiungere il consenso
- f) La revisione degli standard/documenti normativi

6.1.2 Il PEFC Italia rende pubblicamente disponibili le proprie procedure per la revisione dello Standard e con regolarità revisiona le stesse, considerando i commenti degli stakeholder

6.1.3 Il PEFC Italia conserva la documentazione relativa al processo di revisione dello standard, fornendo evidenze della conformità fra i requisiti di PEFC ST 1001-2010 e le proprie procedure. La documentazione è conservata per almeno cinque anni e, su richiesta, è disponibile per chiunque fosse interessato.

6.1.4 Il PEFC Italia stabilisce un gruppo di lavoro permanente o temporaneo responsabile per le attività di revisione dello Standard. Il Gruppo di lavoro:

- a) è accessibile agli Stakeholder materialmente e direttamente interessati,
- b) ha una rappresentazione bilanciata sia per l'attività decisionale delle categorie di Stakeholder rilevanti rispetto all'argomento di discussione sia per la portata geografica dello standard in cui i singoli interessi non devono dominare né essere dominati nel processo
- c) include Stakeholder con competenze pertinenti all'oggetto dello standard, sia chi sostanzialmente è interessato dalla norma sia chi può influenzare l'implementazione dello standard. La prima tipologia di stakeholder deve rappresentare una parte significativa dei partecipanti.

6.1.5 Il PEFC Italia stabilisce procedure per affrontare eventuali reclami sostanziali e procedurali relativi alle attività di standardizzazione accessibili agli stakeholder.

In seguito ad eventuali reclami, il PEFC Italia:

- a) da al soggetto interessato comunicazione dell'avvenuto ricevimento del reclamo
- b) raccoglie e verifica tutte le informazioni necessarie per validare il reclamo, valuta imparzialmente e oggettivamente il contenuto del reclamo, e matura una decisione riguardante il reclamo stesso

- c) Comunica formalmente all'interessato la decisione riguardo al reclamo e il relativo processo di gestione.

6.1.6 Il PEFC Italia stabilisce almeno un referente per domande e reclami riguardanti le sue attività di revisione dello standard. Il referente è facilmente raggiungibile.

## **6.2 Processo di revisione dello Standard**

6.2.1 Il PEFC Italia identifica gli stakeholder utili per gli obiettivi e lo scopo del lavoro di revisione dello standard<sup>1</sup>.

6.2.2 PEFC Italia identifica i soggetti svantaggiati e "chiave", individuando le difficoltà alla loro partecipazione e stimolando proattivamente l'intervento e il contributo di questi nelle attività della revisione dello Standard.

6.2.3 Il PEFC Italia comunica l'inizio del processo di revisione dello Standard tramite un annuncio pubblico, contenente l'invito alla partecipazione, sia nel proprio sito che in altri idonei mezzi di comunicazione, al fine di permettere agli stakeholder di contribuire in maniera significativa.

Nell'annuncio pubblico sono presenti:

- a) informazioni sugli obiettivi, lo scopo, i passi del processo di revisione dello standard e il relativo programma;
- b) informazioni per gli stakeholder sulle possibilità di partecipare al processo
- c) invito agli stakeholder a nominare un rappresentante (o più) al gruppo di lavoro. L'invito agli stakeholder svantaggiati e agli stakeholder "chiave" è fatto in modo tale da assicurare che l'informazione raggiunga i destinatari previsti e che sia in un formato facilmente comprensibile
- d) invito a commentare gli scopi e l'intero processo di revisione dello Standard
- e) riferimento alle procedure di revisione dello standard pubblicamente consultabili

6.2.4 Il PEFC Italia revisiona il processo di revisione dello standard, basandosi sui commenti ricevuti in seguito all'annuncio pubblico e stabilendo un nuovo gruppo di lavoro o modificando la composizione del gruppo di lavoro già esistente sulla base di candidature ricevute.

L'accettazione e il rifiuto di una candidatura è giustificabile in relazione ai requisiti di rappresentazione bilanciata del gruppo di lavoro e alle risorse disponibili per la revisione dello standard.

6.2.5 Il lavoro del Gruppo di lavoro è organizzato in modo aperto e trasparente, in cui:

- a) le bozze di lavoro sono disponibili per tutti i membri del Gruppo di lavoro
- b) a tutti i membri del Gruppo di lavoro è data l'opportunità di contribuire allo sviluppo della revisione dello standard e inviare commenti alle bozze di lavoro
- c) i commenti e le opinioni presentate da ogni membro del Gruppo di lavoro è considerato in maniera aperta e trasparente; le loro risoluzioni e cambiamenti proposti sono registrati.

6.2.6 Il PEFC Italia organizza una consultazione pubblica sulla bozza e assicura che:

- a) l'inizio e la fine della consultazione pubblica è annunciata tempestivamente tramite mezzi appropriati

---

<sup>1</sup> L'operazione di mappatura degli stakeholder include la definizione dei settori interessanti, il motivo per il quale lo sono e, per ogni settore, i più probabili punti chiave, gli stakeholder e mezzi di comunicazione più idonei

- b) l'invito di stakeholder svantaggiati e stakeholder "chiave" è fatto in modo tale da assicurare che l'informazione raggiunga il ricevente e che sia facilmente comprensibile
- c) la bozza pubblicamente disponibile ed accessibile
- d) la consultazione pubblica è aperta per almeno 60 giorni
- e) tutti i commenti ricevuti sono considerati dal Gruppo di lavoro in maniera oggettiva
- f) è pubblicamente disponibile (nel sito del PEFC italia) un riassunto dei commenti ricevuti, che includono il risultato sulla loro analisi

6.2.7 Il PEFC Italia organizza un test pilota dei nuovi Standard. Il risultato del test pilota è considerato dal Gruppo di lavoro<sup>2</sup>.

6.2.8 La decisione del gruppo di lavoro

La decisione del gruppo di lavoro che raccomandi la bozza finale per l'approvazione formale è presa sulla base del consenso. Per raggiungere il consenso, il Gruppo di lavoro può utilizzare i seguenti processi alternativi, al fine di stabilire se vi è opposizione:

- a) un incontro faccia a faccia in cui ci sia un voto (verbale del tipo si/no, alzata di mano per un voto si/no, una proposta dal Presidente per la quale non ci siano espressioni di dissenso, un processo formale di ballottaggio..)
- b) un incontro tramite web-conferenza in cui ci sia un voto verbale del tipo si/no
- c) comunicazioni email nelle quali si richiede ai membri di dare il proprio consenso o l'obiezione. Tale modalità prevede l'uso di una risposta scritta dei membri (con la modalità "una delega un voto")
- d) combinazione delle precedenti

6.2.9 Nel caso di un voto negativo che comporta un'opposizione sostenuta da parte di una rilevante componente del Forum, la risoluzione si basa sui seguenti meccanismi

- a) discussione e negoziazione sulla questione controversa tra i membri del Gruppo di lavoro, al fine di trovare un compromesso
- b) negoziazione diretta tra chi ha avanzato l'obiezione e chi ha un differente punto di vista sulla questione controversa, al fine di trovare un compromesso
- c) processo di risoluzione della disputa

6.2.10 La documentazione riguardante l'implementazione del processo di revisione dello standard è pubblicamente disponibile

6.2.11 L'ente normatore approva formalmente gli standard e i documenti normativi sulla base di prove di consenso raggiunte dal Gruppo di lavoro

6.2.12 Gli standard approvati formalmente sono pubblicati tempestivamente e resi pubblicamente disponibili

### ***6.3 Revisione degli Standard e dei documenti normativi***

6.3.1 Lo standard e i documenti normativi sono rivisti e revisionati almeno ogni cinque anni

---

<sup>2</sup> Il Test pilota non è richiesto nel caso in cui la revisione di uno standard in cui l'esperienza derivante dal suo utilizzo può sostituire il suddetto testo pilota.



6.3.2 La revisione definisce la data di entrata in vigore e quella di transizione dello Standard e dei documenti normativi aggiornati

6.3.3 La data di entrata in vigore non eccede un anno dalla pubblicazione degli Standard. Questo periodo è reso necessario per il riconoscimento degli standard e dei documenti normativi aggiornati, per introdurre i cambiamenti, per la disseminazione delle informazioni e per la formazione.

6.3.4 La data di transizione non eccede il periodo di un anno, eccetto per giustificate ed eccezionali circostanze per le quali l'implementazione degli Standard e dei documenti normativi revisionati richiede un periodo più lungo.

Figure 1: Standard-setting process

